

**REGOLAMENTO (CE) N. 1818/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2002**

recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i pagamenti per superficie a favore di taluni seminativi e i pagamenti per il ritiro di terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/2003 ai produttori stabiliti sul territorio dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che i pagamenti per superficie si effettuano a decorrere dal 16 novembre successivo al raccolto.
- (2) Durante l'estate 2002, nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord si sono verificate piogge troppo abbondanti. Queste piogge eccezionali hanno provocato una resa effettiva media eccezionalmente bassa.
- (3) A causa di questa situazione, i produttori incontrano gravi difficoltà finanziarie.
- (4) Date le condizioni esistenti in Irlanda e in Irlanda del Nord e in considerazione della situazione di bilancio, è necessario autorizzare l'Irlanda e il Regno Unito ad effettuare, anteriormente al 16 novembre 2002, anticipi dei pagamenti per superficie per i seminativi e dei pagamenti per il ritiro di terreni dalla produzione per la campagna 2002/2003.
- (5) In considerazione del carattere urgente delle misure che devono essere adottate, occorre prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999, un pagamento anticipato, a titolo della campagna 2002/2003, pari al massimo al 50 % dell'importo dei pagamenti per superficie per i seminativi nonché dei pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione, può essere effettuato a decorrere dal 16 ottobre 2002 a favore dei produttori stabiliti sul territorio dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord.

2. Il pagamento anticipato può essere effettuato soltanto se risulta che, alla data del pagamento, il produttore in questione può beneficiare della misura.

3. Per calcolare il pagamento per superficie definitivo ai produttori che fruiscono del pagamento anticipato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente terrà conto:

- a) di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore;
- b) di eventuali anticipi versati conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.